

Modificato secondo la Nota del Ministero dei
Pubblici in data 30 giugno 1876.

CITTÀ DI GENOVA

REGOLAMENTO

*per l'esecuzione dei piani regolatori e d'ampliamento, già approvati
con Regio Decreto.*

Art. 1.

Nell'esecuzione dei piani regolatori e di ampliamento della città di Genova approvati, se non sia proceduto all'espropriazione a termini dell'art. 92 della Legge 25 giugno 1865 di tutte le proprietà comprese in essi piani, destinate sia per le zone delle strade e piazze, sia per la costruzione di fabbricati, case e rispettive dipendenze, l'apertura e sistemazione delle vie e piazze sarà fatta dal Municipio col concorso dei proprietari o costruttori de' terreni fabbricabili e loro dipendenze laterali a dette vie e piazze.

Art. 2.

Il Municipio provvederà a tutte indistintamente le opere sia per la costruzione e sistemazione delle strade e piazze, sia per i canali di sfogo e scarico delle acque pluviali ed altre materie, sia per la pavimentazione, manutenzione ed illuminazione.

Il concorso dei suddetti proprietari o costruttori consisterà nella somministrazione a proprie spese del terreno necessario alla formazione e sistemazione del suolo delle strade e piazze.

Art. 3.

Per determinare le quote di contributo nella spesa per detta somministrazione di ogni singolo proprietario o costruttore:

Il Municipio procederà all'espropriazione del terreno e delle opere entrostanti, comprese nel tracciamento delle strade e piazze.

Farà il progetto del riparto della spesa a tal fine incontrata fra i proprietari o costruttori dei terreni laterali.

Questo riparto verrà fatto sulle basi di un'equa proporzione avuto riguardo ai benefici che ciascun proprietario ritrarrà dalla utilizzazione dei terreni destinati per fab-

bricazione e per giardini contigui alle case lungo i due lembi delle strade o lati delle piazze.

La tabella di questo riparto sarà pubblicata per dieci giorni.

Il Prefetto sentiti prima gli interessati nelle rispettive osservazioni, e fatte le rettificazioni che crederà del caso la renderà esecutoria con suo decreto.

ART. 4.

Il Municipio di Genova per rimborsarsi delle spese incontrate per l'espropriazione di cui nel precedente articolo curerà l'esazione nel proprio conto delle quote di contributo dai singoli proprietari o costruttori a termini della tabella resa esecutoria.

ART. 5.

I proprietari o costruttori obbligati al concorso di cui all'art. 2 potranno secondo le norme tracciate nei piani approvati intraprendere i lavori di costruzione anche prima che il Municipio abbia provveduto all'apertura e costruzione delle strade e piazze od iniziati gli incombeni dei quali all'art. 3.

In questo caso però non potranno porre mano ai lavori se prima non avranno efficacemente garantito il Municipio pel pagamento delle quote di contributo che saranno poste a loro carico nel modo determinato dall'art. 3.

Queste garanzie saranno dalla Giunta Municipale stabilite a seconda dei casi e delle circostanze.

ART. 6.

I costruttori contemplati dal precedente articolo non potranno chiedere al Municipio durante il termine concesso all'esecuzione dei piani approvati l'apertura e costruzione delle strade e piazze sull'allineamento delle quali avessero intraprese delle costruzioni.

Decorso detto termine se il Municipio non avrà aperte o costruite le strade e piazze segnate nei piani approvati, e si sarà verificata la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità, rimarranno sciolte le garanzie prestate delle quali all'articolo precedente.

ART. 7.

Sia prima che durante o dopo l'apertura delle strade e piazze tracciate negli approvati piani i costruttori di case dovranno nello stabilimento delle soglie del pianterreno uniformarsi alle indicazioni dei capi saldi che verranno dal Municipio stabiliti.

E trattandosi di strade non ancora aperte dovranno i costruttori prestare quelle garanzie che saranno dalla Giunta Municipale stabilite pel pagamento del contributo consortile ove ne fosse deliberata l'apertura e costruzione nel modo contemplato dagli articoli 4, 2 e successivi del presente regolamento.

Sarà impedita qualunque costruzione non uniformandosi alle dette prescrizioni.

ART. 8.

Dopo che il Municipio avrà aperte le strade e piazze in conformità dei piani approvati, se gli scompartimenti dei terreni destinati alla fabbricazione di case e dei contigui distacchi appartengano a due o più proprietari, il proprietario della maggior superficie di terreno avrà diritto di espropriare agli altri la restante superficie compresa nello scompartimento.

Se ai diversi proprietari di uno scompartimento apparterrà una quantità uguale di terreno, il diritto all'espropriazione competerà al proprietario di quella parte che avrà una maggiore fronte sulla linea stradale.

Se tutti i proprietari si troveranno in pari condizione e di superficie e di fronte stradale, e concorrano per diventare proprietari dell'intero scompartimento, si procederà ad una licitazione fra di essi.

ART. 9.

Il diritto di espropriazione di cui sopra trapasserà negli altri proprietari a preferenza sempre di chi possederà nello scompartimento una maggiore superficie di terreno, ovvero una maggior fronte stradale, secondo la diversità dei casi, dopo che sarà costituito in mora ad iniziare entro un mese e proseguire l'espropriazione colui che avrà diritto per il primo.

ART. 10.

Se dopo l'espropriazione contemplata dai precedenti articoli il terreno compreso nello scompartimento non verrà destinato alla costruzione dell'edificio segnato nel piano, l'espropriato potrà richiedere la retrocessione del suo terreno a termini dell'articolo 60 della legge 25 giugno 1865.

ART. 11.

Qualora nel termine di mesi dodici dall'apertura o costruzione della strada segnata nel piano non sia posto mano ai lavori di costruzione delle case in esso piano segnate e non siano i lavori senza interruzione proseguiti, è fatta facoltà al Municipio di espropriare anche per conto di qualunque privato i terreni e le opere entrostanti che devono servire di area ai nuovi edifici e loro dipendenze.

ART. 12.

Gli spazi dei terreni compresi nei distacchi fra i nuovi caseggiati, nonchè i terreni dei recinti entro i quali sono e saranno nei piani segnate le aree fabbricabili, dovranno coltivarsi a giardino.

Appartenendo i distacchi a più proprietari saranno divisi in due parti per assegnarne metà ad un caseggiato e metà all'altro mediante quelle indennità che di ragione.

La divisione sarà fatta con cancellata libera in ferro. È vietato farla in muratura od in tavole, salvo che la Giunta Municipale, a seconda dei casi, non istabilisca diversamente.

Art. 43.

Salva una deliberazione della Giunta Municipale contraria, la chiusura dei distacchi fra i caseggiati sarà fatta con cancellata in ferro infissa in banchine o zoccoli la cui altezza e forma saranno regolate dal Municipio. Anche la chiusura dei recinti dei giardini entro i quali si trovano i caseggiati sarà formata in ferro in tutto come sopra.

Art. 44.

In quanto all'altezza delle case e l'approvazione dei disegni delle loro fronti i costruttori ed i proprietari si uniformeranno ai vigenti regolamenti.

Art. 45.

I proprietari dei caseggiati compresi nei piani regolatori o d'ampliamento, avranno la facoltà di aprire finestre dai lati dei fabbricati non prospicienti sulla pubblica via, costruirvi balconi e lasciar cadere lo stillicidio sui fondi attigui dei vicini, salvo a questi le indennità che di ragione da fissarsi a termini della Legge 25 giugno 1865.

Per copia conforme ad uso Amministrativo

Il Segretario del Municipio
Maggiorelli



N. 16005.

*Approvato dalla Deputazione
Provinciale nella Giunta del 10 ant.
Genova, 30 Agosto 1876.*
*Il Presidente,
G. Inda*

